

IL PROVVEDIMENTO ALL'ESAME PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA AMPLIA I SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE

Voluntary disclosure 2, regolarizzazione da 9 a 14 anni

Voluntary disclosure 2, regolarizzazione lunghissima. Saranno 14 i periodi di imposta da far emergere (anni dal 2004 al 2017). Nove se i paesi da cui ritornano i capitali abbiano un trattato di scambio di informazioni. E questo il quadro delineato per la seconda edizione della procedura di collaborazione volontaria dopo gli emendamenti soft alle norme inserite nell'esame della legge di conversione del dl fiscale (dl 193/2016). La caratteristica distintiva della nuova voluntary sarà quindi l'autoliquidazione di imposte, interessi e sanzioni. Nel testo, che è stato approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato che voterà senza modifiche, la procedura di collaborazione volontaria è stata interessata da quattro modifiche principali di impatto limitato rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge.

In particolare, si tratta della previsione della possibilità per coloro che avevano già aderito alla prima versione della procedura di collaborazione volontaria con riferimento al solo ambito nazionale, di aderire alla nuova procedura con riferimento all'ambito internazionale.

Ulteriore novità, speculare alla precedente, è la previsione che permette di presentare la nuova istanza di collaborazione volontaria, con riferimento all'ambito nazionale, a coloro che avevano aderito alla prima edizione con riferimento al solo

Gli emendamenti approvati dalla camera

<i>Procedura di collaborazione internazionale</i>	Potranno aderirvi anche coloro che si sono avvalsi della prima procedura con riferimento al solo ambito nazionale.
<i>Procedura di collaborazione nazionale</i>	Potranno aderirvi anche coloro che si sono avvalsi della prima procedura con riferimento al solo ambito internazionale.
<i>Regolarizzazione del contante detenuto in Italia</i>	Si presume, salvo prova contraria, costituito da redditi non tassati nel 2015 e nei quattro anni precedenti.
<i>Regolarizzazione dei quadri RW del 2014 e del 2015</i>	Per chi si è avvalso della prima procedura di collaborazione, non si applicheranno le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW 2014 e 2015 a patto che si regolarizzino gli adempimenti entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione.

ambito internazionale.

Segnaliamo, inoltre, che è stata inserita la previsione in base alla quale a coloro che hanno aderito alla prima edizione della procedura di collaborazione internazionale e che hanno omesso di compilare i quadri della dichiarazione dei redditi sul monitoraggio fiscale (quadri RW) per gli anni 2014 e 2015, non si applicheranno le sanzioni ordinariamente previste, a condizione che tali adempimenti vengano effettuati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione qui in commento.

Altra novità, questa volta riferita alla regolarizzazione del denaro contante detenuto in Italia, è l'introduzione di una presunzione relativa

in base alla quale i contanti si considerano derivati da redditi sottratti a tassazione conseguiti, in quote costanti, nell'anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.

Ricordiamo, infine, che il decreto-legge in corso di conversione aveva riaperto i termini per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria confermando l'impostazione generale della procedura, ma introducendo alcune importanti novità.

Fra queste, segnaliamo la previsione del meccanismo dell'autoliquidazione: le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute a seguito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, potranno essere

versate dal contribuente entro il 30 settembre 2017, senza dover attendere che l'Ufficio liquidi la pratica e invii gli atti conseguenti. Nel caso in cui, poi, l'Agenzia delle entrate nel corso dei propri controlli rilevi inesattezze o difformità rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, saranno applicabili, oltre alle imposte e agli interessi non versati spontaneamente, delle sanzioni maggiorate.

Ultima importante novità che ci preme segnalare, è la possibilità di non indicare nelle dichiarazioni dei redditi relative al 2016 e 2017 le attività e i redditi esteri, a patto che tutte le imposte vengano autoliquidate entro il 30 settembre 2017 e tutte le informazioni rilevanti vengano rappresentate nella relazione di accompagnamento alla procedura di collaborazione volontaria.

Tenendo conto di quanto sopra indicato, nel caso in cui le attività siano detenute in paesi con i quali non sia in vigore un trattato per lo scambio di informazioni, l'ambito temporale della regolarizzazione riguarderà tutti gli anni dal 2004 al 2017 (ben 14 periodi), mentre nei casi in cui sia in vigore un trattato conforme agli standard Ocse dovranno comunque essere regolarizzati tutti gli anni dal 2009 al 2017 (ben 9 periodi).

di Stefano Loconte ed Emanuele Tozzi

—© Riproduzione riservata—